



ASSOCIAZIONE IL FUTURO Associazione di Promozione Sociale

Strada Cervo, n. 1/A n. 5/B – 43014 Medesano (PR)

Codice fiscale 92141400348

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di febbraio, alle ore 21,00, presso la sede sociale Medesano (PR) in Strada Cervo, 1/A, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima fissata, nel medesimo luogo, per il giorno 26 febbraio alle ore 8,00, andata deserta, l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione Il Futuro APS, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifiche allo statuto sociale per adeguamento al DLgs 177/17, in seguito a comunicazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. NZAOUI ABDELLATIF, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. GBALI ABDELKRIM.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti in proprio o per delega n. 50 soci, su n. 70 iscritti nel libro soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

PUNTO PRIMO

Prende la parola il Presidente che comunica ai presenti che a seguito della richiesta di Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs 117/2017 e SS.MM., alla Sezione B), l'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE, ha segnalato elementi attualmente ostativi all'iscrizione al RUNTS – sez. B) presenti all'interno dello Statuto dell'Associazione in quanto non coerenti con quanto previsto dalla normativa e presenta, punto per punto, le modifiche statutarie necessarie al fine di rendere il medesimo coerente.

- ✓ **Nell'articolo 15** si rende necessario eliminare la previsione della cooptazione in caso di decadenza o dimissioni di un componente il Consiglio Direttivo. **Propone, di conseguenza, di sostituire** la perifrasi *“Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, o in mancanza uno dei soci, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Con il comma “Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni al fine di procedere ad una nuova elezione dei membri vacanti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.”*

- ✓ **Nell'articolo 13** non si prevede quorum rafforzati per la delibera assembleare di modifiche statutarie. **Propone, pertanto, di eliminare** la previsione secondo cui *"L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 1/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti"* **con il comma** *"L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti."*

Al termine dell'intervento l'Assemblea è chiamata alla discussione, punto per punto, ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le variazioni allo Statuto nella loro integrità.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare le variazioni dello Statuto Sociale proposta dal Presidente, e qui si allega il testo completo ed aggiornato del medesimo composto da 27 articoli.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22, 30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO

Associazione di promozione sociale

“ASSOCIAZIONE IL FUTURO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

“ASSOCIAZIONE IL FUTURO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, che per brevità potrà essere indicata con la sigla

“ASSOCIAZIONE IL FUTURO A.P.S.”, e assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Medesano (PR), in S.da Cervo, 1/a. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

	Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola	
	fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.	
	ART. 4 (Interpretazione dello statuto)	
	Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti	
	e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.	
	ART. 5 - (Finalità e attività)	
	L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di	
	interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro	
	familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati, sono:	
	• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28	
	marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali	
	di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'art. 5 comma 1,	
	lettera d), del D.Lgs.117/2017;	
	• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e	
	culturale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera k), del D.Lgs.117/2017;	
	• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della	
	dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla	

	prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui	
	all'art. 5 comma 1, lettera l), del D.Lgs.117/2017;	
	• alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del	
	22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di	
	carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
	q), del D.Lgs.117/2017.	
	• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui all'art.	
	5 comma 1, lettera r), del D.Lgs.117/2017.	
	• organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui	
	all'art. 5 comma 1, lettera t), del D.Lgs.117/2017.	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti	
	di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o	
	erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o	
	di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera u), del	
	D.Lgs.117/2017;	
	• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 comma 1, lettera	
	v), del D.Lgs.117/2017;	
	In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire	
	in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di realizzare le	
	seguenti azioni, come a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	a) Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche e private	
	intorno ai problemi che possono ostacolare l'integrazione, favorendo la	
	riflessione sulle cause dell'emarginazione, nel tentativo di superarle;	

	b) Organizzare manifestazioni e dibattiti per la promozione di scambi culturali, mediante la fruizione dei media;	
	c) Promuovere la formazione e l'aggiornamento tecnico dei soci per far fronte alle necessità istituzionali dell'associazione;	
	d) Promuovere e gestire eventi benefici, corsi di formazione, corsi di alfabetizzazione, gare e competizioni, convegni, conferenze e iniziative culturali e/o sportive, finalizzate a promuovere servizi di utilità sociale e/o tutelare o fare rinascere usi, costumi e tradizioni popolari, sensibilizzando alla cultura e valorizzando la conoscenza;	
	e) Creare centri di diffusione culturale, centri giovanili ed altre iniziative sociali e umanitarie, favorendo lo scambio informativo con altre associazioni e/o enti pubblici e/o privati;	
	f) Sviluppare amicizie e solidarietà tra gli aderenti e mantenere contatti con altre associazioni e/o enti, pubblici o privati, italiani e stranieri;	
	g) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;	
	h) Realizzare pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione e alla diffusione della ricerca e dello sviluppo delle attività proprie dell'Associazione;	
	i) Promuovere e gestire altre azioni finalizzate alla realizzazione delle attività del presente articolo e che saranno discusse e deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente;	
	L'Associazione per il perseguimento degli scopi sociali, con delibera del	

	Consiglio Direttivo, può affiliarsi ad altre associazioni o federazioni	
	nazionali o affiliare altre associazioni aventi scopi statutari convergenti.	
	L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società	
	cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia.	
	Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente	
	connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo	
	continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e	
	gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere	
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche	
	ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse	
	generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa	
	vigente in materia di terzo settore.	
	ART. 6 - (Ammissione)	
	Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le	
	finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per	
	realizzarle.	
	Il numero degli aderenti è illimitato.	
	L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su	
	domanda dell'interessato. Le Persone fisiche, all'atto della domanda, devono	
	allegare copia del certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti	
	in Italia rilasciata dalla Procura della Repubblica competente per territorio in	
	base alla residenza della persona. La deliberazione è comunicata	
	all'interessato ed annotata nel libro degli associati.	
	In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la	

decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio o rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. E' considerato grave motivo che giustifica l'esclusione del socio, il mancato pagamento della quota associativa entro la fine dell'esercizio di competenza.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

I Soci receduti e/o esclusi, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Handwritten signature and scribbles in the right margin, spanning across the rows of the table.

ART. 10 - (Organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo (facoltativo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti; (facoltativo)
- f) il Collegio dei Probiviri. (facoltativo)

2. Sono organismi ausiliari dell'associazione:

- a) il Vice presidente;
- b) il Segretario;
- c) il Tesoriere.

3. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione

	può avvenire con uno o più dei seguenti mezzi: lettera, fax, e-mail, posta	
	elettronica certificata (PEC), spedita al recapito risultante dal libro dei soci,	
	copia della comunicazione è affissa nella sede dell'associazione.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le delibere sulle persone.	
	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente	
	e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera	
	visione a tutti i soci.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella	
	convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.	
	E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;	
	• approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio ed il rendiconto	
	economico-finanziario predisposti dal Consiglio Direttivo;	
	• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;	
	• determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e	
	promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• delibera sull'esclusione degli associati;	
	• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali	
	regolamenti interni di gestione;	

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega, salvo quanto previsto nel presente articolo, per le delibere relative a modifiche allo statuto e scioglimento dell'associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o

rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre membri ed un massimo di quindici membri, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Il mandato del Consiglio Direttivo è di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, tre giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large circular signature and several smaller ones.

consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio direttivo:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- assegna le cariche di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, e le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona;
- predispone bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo e consuntivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale trasferimento della sede legale;
- delibera l'apertura, o la chiusura, di sedi secondarie;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- propone e promuove congressi, convegni, manifestazioni e eventi sportivi;
- cura l'eventuale realizzazione di pubblicazioni a carattere culturale;

- tutela i diritti dell'Associazione;

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e

quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese

dell'associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una

diminuzione del patrimonio dell'associazione, cura la tenuta del libro cassa e

di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal

Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri

componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Presidente o, in

subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea

dei soci entro 30 (trenta) giorni al fine di procedere ad una nuova elezione

dei membri vacanti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi

Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di

ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada,

l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio, presiede e coordina il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei

Soci; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di

convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza

del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa

dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

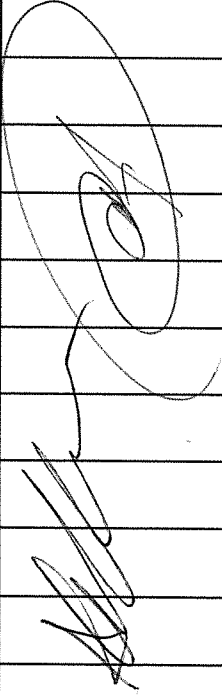
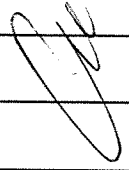
ART. 17 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs.117/2017.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

	• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.	
	ART. 19 - (Il Collegio dei Probiviri)	
	Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra i soci dell'Associazione. I Probiviri vengono eletti dall'assemblea generale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	L'Associazione si impegna a rimettere alla decisione dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento o derivanti da delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo o di quelle che insorgessero tra i singoli soci e l'Associazione, oppure tra socio e socio.	
	ART. 20 - (Risorse economiche)	
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:	
	• quote e contributi degli associati; • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;	

	• contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;	
	• entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche	
	attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,	
	volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	• eredità, donazioni e lasciti testamentari;	
	• rendite patrimoniali;	
	• attività di raccolta fondi;	
	• rimborsi da convenzioni;	
	• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio	
	finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);	
	• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.	
	ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del	
	patrimonio)	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai	
	sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o	
	la distribuzione non siano imposte per legge, nonché l'obbligo di utilizzare il	
	patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle	
	attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	

ART. 22 - (Bilancio o rendiconto economico – finanziario)

I documenti di bilancio o rendiconto economico – finanziario

dell'Associazione sono annuali.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo dell'esercizio unitamente al bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo per l'esercizio successivo, sono predisposti dal Consiglio Direttivo e vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo.

Copia del bilancio o rendiconto economico – finanziario consuntivo e del bilancio o rendiconto economico – finanziario preventivo verranno messi a disposizione di tutti gli associati per la presa visione presso la sede sociale dell'associazione assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 25 (Assicurazione dei volontari)

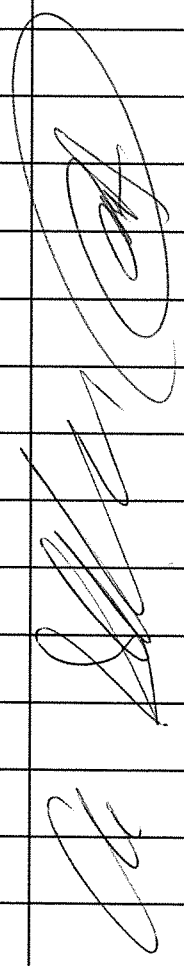
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPPR UT PARMA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 815
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 27/02/2023 REGISTRATO IL 02/03/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000815

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92141400348 ASSOCIAZIONE IL FUTURO A.P.S.
ID. TELEMATICO: TGV23L000815000PG

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92141400348

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1